



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Vallo della Lucania

h° 6/10 s
Ref. Giurp.

385

1906

**RICORSO PER CASSAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO
AVVERSO ORDINANZA DEL TRIBUNALE DEL RIESAME**

in camera



**ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE
ROMA**

Il Pubblico Ministero dott. Francesco ROTONDO, Sost.Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania,

Visti gli atti del procedimento in epigrafe nei confronti, tra l'altro di:

- 1) **DE VITA Antonio** nato a Cannalunga il 13.06.1946 dom.to in Cannalunga alla Via Fiera nr.57 (eletto domicilio verbale di interrogatorio del 11.12.2009)
Difeso di fiducia dall'Avv. DI VITA GennY del Foro di Vallo della Lucania, con studio in Cannalunga al c.so Europa n. 56
- 2) **TARDIO Antonio**, n. Lustra Cilento il 05.10.1964 elett.mente dom.to in Lustra Cilento alla via Ripetta n. 60 (eletto domicilio verbale di interrogatorio del 09/12/2009)
Difeso di fiducia dall'Avv. AVALLONE Michele con studio in Ascea Marina alla Via Piana nr.13
- 3) **GAUDIO Alfredo**, n. Vallo della Lucania il 24.04.1974 elettivamente dom.to in Montano Antilia alla via Tempone n. 22 Fraz. Abate Marco (eletto domicilio verbale di interrogatorio del 09/12/2009)

Il S. Procuratore della Repubblica
(Dr. Francesco Rotondo)

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Salerno - Sezione riesame in data 26.02.2010 (comunicata al P.M. in pari data) con la quale è stato accolto l'appello proposto da De Vita Antonio, Scarano Marco, Oricchio Nicola, Luongo Antonio, Gaudio Alfredo, Tardio Antonio, Russo Raffaele e Forino Giuseppe, avverso l'ordinanza di misura cautelare interdittiva emessa nei loro confronti dal G.I.P. di Vallo della Lucania in data 18.01.2010.

MOTIVI

I) VIOLAZIONE DELL'ART. 606 LETT. C) IN RELAZIONE AGLI ARTT. 178 LETT. B), 310 COMMA II, 127 COMMII I, III E V C.P.P.

Il provvedimento impugnato è nullo per violazione delle norme che regolano il contraddittorio e la partecipazione del pubblico ministero al procedimento.

Il Tribunale, infatti, con ordinanza resa in via preliminare su eccezione del difensore di Della Pepa Michele - ma valevole ovviamente per tutti gli altri interessati - non ha consentito al pubblico ministero in servizio presso la Procura della Repubblica di Vallo della Lucania di partecipare all'udienza di appello sul presupposto del mancato richiamo da parte dell'art. 310 c.p.p. del disposto dell'art. 309 comma 8 bis c.p.p.

La decisione è basata su una sentenza di codesta Suprema Corte con la quale è stato affermato che "Poiché il PM "ripete" la sua competenza dal giudice presso il quale esercita le sue funzioni, in difetto di una espressa disposizione in senso contrario, l'organo dell'accusa può esercitare le sue funzioni consultive solo nei procedimenti incardinati presso il "suo" giudice. Il principio trova applicazione sia per la partecipazione del PM all'udienza, sia per l'esercizio del diritto di impugnazione ed anche nei procedimenti incidentali, relativi a misure cautelari, personali o reali. Pertanto, qualora il legislatore adoperi genericamente l'espressione "pubblico ministero", la stessa deve ritenersi relativa solo al rappresentante dell'ufficio presso il giudice competente, con la conseguenza che, quando il riesame o l'appello hanno ad oggetto provvedimenti di organi giudiziari diversi da quelli esistenti presso il tribunale della libertà, è il PM costituito presso tale organo ad essere legittimato a ricevere l'avviso per l'udienza camerale, a partecipare al procedimento ed a proporre l'eventuale impugnazione" (Cass. Pen., sez. V, 22.12.1998, 7114, Marinacci).

Il S. Procuratore della Repubblica
(Dr. Francesco Rotondo)



389
1908

Tale richiamo è stato per la verità inappropriato ed è anche il frutto di un'errata redazione della massima, che si è riverberata sulla decisione del Tribunale.

Dalla motivazione della sentenza n. 7114 cit. emerge infatti con chiarezza che la decisione di codesta Corte aveva ad oggetto un riesame reale e che essa si è fondata proprio sulla diversità di disciplina delle misure reali rispetto a quelle personali. La sentenza pone cioè in rilievo che nelle misure reali la congruità dell'esclusione del pubblico ministero che aveva richiesto la misura dalla partecipazione all'udienza del riesame - qualora egli fosse diverso dal pubblico ministero presso il giudice del gravame - poteva evincersi dalla circostanza che, in occasione della riforma intervenuta sul punto con il D.L. n. 553/96, solo per le misure personali era stata prevista (con una modifica dell'art. 311 c.p.p.) la possibilità del ricorso per cassazione anche per il P.M. non distrettuale, mentre per le misure reali il legislatore aveva ritenuto di riaffermare il principio non modificando l'art. 324 c.p.p. Il sistema aveva quindi una sua intima coerenza poiché la facoltà di partecipare all'udienza del riesame in sede reale era attribuita al P.M. distrettuale (al quale solo spettava tra l'altro la comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza) che era poi anche l'unico ad avere la possibilità di impugnare per cassazione la decisione adottata.

La ratio legis dell'intervento normativo del 1996 si evince poi anche dai lavori preparatori secondo i quali "L'attribuzione al tribunale distrettuale della competenza in materia di impugnazioni *de libertate* ha notevolmente accentuato, per diverso rispetto, l'esigenza - già in precedenza avvertita - di garantire l'effettività del contraddittorio davanti al giudice del riesame, segnatamente in rapporto alle comprensibili difficoltà che il pubblico ministero distrettuale, ove diverso da quello che ha richiesto l'applicazione della misura, può incontrare - specie nei procedimenti maggiormente complessi - per sostenere con piena cognizione di causa le ragioni dell'accusa nei tempi ristretti della procedura. A fronte di ciò, l'articolo 2 del decreto prevede, alla lettera *b*), che il pubblico ministero che ha richiesto il provvedimento possa partecipare all'udienza davanti al «tribunale della libertà» in luogo del pubblico ministero distrettuale. In proposito, si è scartata, invero, data l'evidente diversità di situazioni, l'idea di introdurre un meccanismo omologo a quello disegnato dall'articolo 570, comma 3, del codice di procedura

Il S. Procuratore della Repubblica
(D. Francesco Rorondo)

penale in rapporto al giudizio di appello – nel senso, cioè, di attribuire al procuratore della Repubblica presso il tribunale distrettuale il potere di consentire o meno al pubblico ministero richiedente la misura di partecipare in propria vece all'udienza – e si è affermata, al contrario, l'opposta regola della prevalenza della manifestata volontà di quest'ultimo, riconoscendo, in sostanza, al pubblico ministero in questione, quale organo direttivo della fase delle indagini preliminari (nell'ambito della quale il procedimento incidentale *de libertate* normalmente si colloca) una naturale «vocazione» a patrocinare le ragioni dell'accusa. Alla facoltà di partecipazione all'udienza si correla altresì logicamente l'attribuzione della legittimazione a presentare ricorso per cassazione contro la decisione del «tribunale della libertà», sancita dall'articolo 3 del decreto, salva la legittimazione concorrente del pubblico ministero distrettuale.”

La decisione del Tribunale del riesame ha quindi impedito la realizzazione della volontà del legislatore che, come abbiamo visto, era diretta proprio a garantire al pubblico ministero che ha seguito e diretto le indagini di patrocinare nell'udienza *de libertate* le ragioni dell'accusa.

Il mancato richiamo del comma 8 bis dell'art. 309 c.p.p. nell'art. 310 c.p.p. non è quindi in alcun modo il frutto consapevole di una volontà legislativa di escludere il P.M. non distrettuale dall'udienza di appello (che anzi era diretta in senso diametralmente opposto), ma è solo il risultato di un difetto di coordinamento al quale appare possibile rimediare, come sopra si è visto, attraverso i comuni canoni dell'interpretazione storica e sistematica.

Il Tribunale del riesame di Salerno, invece, non tenendo nel debito conto l'effettivo tenore della decisione di codesta Corte ed il diverso regime normativo esistente tra le misure reali e personali ha disposto l'esclusione del P.M. di Vallo della Lucania dall'udienza camerale – al quale tra l'altro aveva dato avviso della fissazione dell'udienza - cagionando in tal modo una evidente nullità del procedimento e ledendo gravemente gli interessi e le facoltà della pubblica accusa.

D'altro canto a ritenere il contrario appaiono evidenti i gravi dubbi di costituzionalità che il disposto dell'art. 310 c.p.p. solleverebbe per violazione degli artt. 111 comma II e 112 della Costituzione, poiché per le misure interdittive – di cui

Il S. Procuratore della Repubblica
(Dr. Francesco Rotondo)

6
38
1910

tra l'altro recenti progetti di riforma prevedono il potenziamento – non è previsto riesame e quindi il P.M. non distrettuale si troverebbe in una chiara posizione di disparità rispetto alla disciplina delle misure coercitive. Mentre per le seconde egli potrebbe partecipare all'impugnazione proposta innanzi al riesame, la stessa facoltà sarebbe invece negata nelle misure interdittive, nonostante che per queste ultime l'appello rivesta la medesima funzione del riesame essendo esso previsto anche per l'impugnazione del provvedimento genetico di applicazione della misura.

**II) VIOLAZIONE DELL'ART. 606 LETT. E) C.P.P. OMESSA
MOTIVAZIONE. MANIFESTA ILLOGICITA',
CONTRADDITTORIETA'.**

Il provvedimento impugnato dopo avere riconosciuto l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine a tutte le ipotesi di reato contestate agli indagati (fatta eccezione per la posizione di Di Genio Michele) ha poi escluso la sussistenza delle esigenze cautelari sulla base sostanzialmente di sue sole affermazioni asserendo:

1. che il giudice di *prime cure* per sostenere l'esistenza del pericolo di condotte recidivanti si era riferito a precedenti illegittime contenzioni per nulla dedotte dal P.M. e neppure versate agli atti della procedura;
2. che non vi erano elementi (inferibili ad esempio da precedenti penali indicativi di responsabilità professionali in casi analoghi) dai quali ricavare che gli indagati, se inseriti in un contesto lavorativo meglio organizzato e funzionale potessero porre in essere nuove condotte sussumibili nei reati loro contestati.

Pur dovendosi dare atto al Tribunale di avere compiuto un evidente sforzo per l'inquadramento delle complesse questioni giuridiche che erano coinvolte dal procedimento, non può essere sottaciuto che la prima delle due affermazioni è il frutto di una non attenta considerazione delle emergenze investigative. Ne è derivato un provvedimento la cui motivazione pur se ampia, è incompleta e parziale rispetto agli atti di indagine.

La stragrande maggioranza dell'attività compiuta dalla polizia giudiziaria su disposizione del P.M. è stata, infatti, proprio diretta a verificare se la condotta posta in essere dagli indagati fosse occasionale e sporadica ovvero il frutto di un più

Il S. Procuratore della Repubblica
Dr. Francesco Rotondo

4
390
R11

generale ed illecito metodo utilizzato nella gestione del reparto di psichiatria dell'Ospedale di Vallo della Lucania.

L'esito di tale attività è dettagliatamente indicato nella richiesta di misura cautelare del P.M., ma viene - in ogni caso - di seguito riassunto per comodità con segno grafico evidenziato, mentre le s.i.t. indicate che erano presenti negli atti a disposizione del Tribunale verranno altresì allegate al presente ricorso.

Oltre ai due casi del Mastrogiovanni e del Mancoletti immediatamente emergenti dal video sottoposto a sequestro il P.M., infatti, disponeva con delega del del 19.08.2009 l'escussione a s.i.t. di almeno 30 pazienti già ricoverati presso il reparto di psichiatria in regime di TSO e per i quali non risultava in cartella l'utilizzo di mezzi di contenzione.

Dall'escussione dei pazienti ricoverati in TSO individuati a campione nel periodo dal 01.01.2008 al 12.08.2009 e per i quali non risultava dalla cartella clinica l'utilizzo di mezzi di contenzione; cinque e precisamente, D'Elia Francesco (s.i.t. del 25.08.2009), Mazzarella Vito (s.i.t. del 27.08.2009), Galietto Giovanni (s.i.t. del 30.08.2009), Lettieri Tiziana (s.i.t. del 07.09.2009) e Vollaro Giuseppe (s.i.t. del 26.08.2009) hanno affermato di essere stati sottoposti per periodi e con modalità differenti a mezzi di contenzione fisica.

Tra coloro che hanno dichiarato di non essere stati sottoposti a mezzi di contenzione appaiono altresì rilevanti le dichiarazioni dei seguenti soggetti:

Spanò Palmina (s.i.t. del 18.09.2009), ha affermato che durante il periodo di ricovero, due o tre pazienti presenti all'interno del reparto, in stanze diverse dalla sua, venivano legati al letto con le cinture, quando si dimostravano agitati, nervosi, gridavano e minacciavano gli infermieri, con i quali mai giungevano ad un contatto fisico. I pazienti rimanevano legati per almeno un'ora ovvero fino a quando non si dimostravano più tranquilli e durante tale periodo gli veniva fornito acqua e cibo e venivano controllati da personale infermieristico. Durante il periodo di ricovero fatti del genere si erano verificati due o tre volte. Di Genua Carmela (s.i.t. del 29.08.2009) ha affermato che durante i periodi di degenza ha visto alcuni pazienti legati al letto, ma non era in grado di riferire i

Il S. Procuratore della Repubblica
(Dr. Francesco Rocca)



loro nomi. In ogni caso ricordava che durante il periodo di contenzione erano tranquilli in quanto erano stati sedati anche con dei medicinali.

Russo Pasquale (s.i.t. del 28.08.2009) ha dichiarato che durante il periodo di ricovero in un'occasione aveva assistito all'utilizzo di mezzi di contenzione nei confronti di un paziente che rifiutava di togliersi la cinghia dei pantaloni e diede in escandescenze e che quindi rimase legato per due giorni.

La p.g. depositava in data 26.10.2009 seguito riguardanti i punti sopra indicati fatta eccezione di quello n. 7 in ordine al quale gli accertamenti erano ancora in corso.

Anche l'escussione di Cusati Assunta (s.i.t. del 27.08.2009) appariva rilevante a fini investigativi, poiché ella ha dichiarato di essere stata contenuta in due differenti periodi di ricovero, senza però essere in grado di indicare i periodi con esattezza. Dalla documentazione sanitaria ad ella relativa, però, emerge che la Cusati, oltre al periodo di ricovero avvenuto nel dicembre 2008 e per il quale risulta annotato in cartella la contenzione, è stata ricoverata tre volte nel corso dell'anno 2009 e in uno di tali periodi, quindi, ella è stata contenuta senza che la condotta venisse annotata in cartella.

D'Elia Francesco venne contenuto durante la notte del 21.09.2008 come da egli stesso riferito.

Lettieri Tiziana venne contenuta dalla ore 22,55 del 08.02.2009 fino alla giornata del 09.02.2009.

Non è stato possibile accertare con precisione il periodo di contenzione di Vollaro Giuseppe, è stato però accertato che nel 2008 egli venne ricoverato solo due volte dal 09 al 19 giugno e dal 21 al 29 giugno.

Non è stato possibile accertare con precisione il periodo di contenzione di Galletto Giovanni. Nel periodo di tempo in ordine al quale gli si è chiesto di riferire (e cioè dal 01.01.2008 ed il 12.08.2009) egli è stato ricoverato tre volte, due nell'aprile e nell'ottobre 2008 ed una nell'aprile 2009.

Mazzarella Vito è stato sicuramente contenuto nel periodo che va dal 4 al 17 gennaio 2008 poiché è stato ricoverato solo in tale periodo di tempo.

Il S. Procuratore della Repubblica
(Dr. Francesco Rotondo)



Per Tortorella Aniello l'utilizzo di mezzi di contenzione nei suoi confronti risultava regolarmente annotato in cartella.

Sono stati individuati i periodi di ricovero delle persone (Spanò Palmina, Russo Pasquale e Di Genua Carmela) che pur non essendo state direttamente sottoposte a mezzi di contenzione hanno riferito di avere visto degli altri pazienti legati. Tale accertamento appariva anche in questo caso necessario per verificare se nei periodi da loro riferiti vi fossero in reparto persone ufficialmente contenute ovvero se, al contrario, le loro dichiarazioni facessero comunque riferimento a fatti illeciti di cui erano stati testimoni.

Il periodo di ricovero di Di Genua Carmela comprende – pur se parzialmente – i periodi di degenza di due persone per le quali la contenzione risulta regolarmente annotata in cartella.

Durante il periodo di ricovero di Russo Pasquale risulta ricoverata una donna per la quale è annotata in cartella il periodo di contenzione, ma le dichiarazioni del Russo fanno invece riferimento ad un soggetto di sesso maschile nei cui confronti vennero applicati mezzi di contenzione.

Di particolare interesse sono poi le dichiarazioni di Spanò Palmina, poiché il suo periodo di ricovero non coincide con nessun altro soggetto per il quale risulti annotato in cartella l'utilizzo di mezzi di contenzione ed ella riferisce di avere visto degli uomini sottoposti a contenzione. Nello stesso periodo, però, risulta sottoposta a contenzione Lettieri Tiziana senza che il relativo trattamento sia stato annotato in cartella. Nel periodo di tempo al quale si riferisce Spanò Palmina, l'utilizzo illecito di mezzi di contenzione è stato quindi particolarmente utilizzato.

Il P.M. non effettuò specifiche ed ulteriori contestazioni agli indagati poiché non tutti i fatti erano collocabili temporalmente e poiché non era stato ancora possibile identificare il personale sanitario presente durante le contenzioni. Vi è inoltre la necessità, a parere dell'organo dell'accusa, di effettuare gli interrogatori degli indagati per consentire, come in seguito effettivamente è venuto, di formulare richiesta di giudizio immediato per i fatti commessi in

Il S. Procuratore della Repubblica
(D. Francesco Rotondo)



danno del Mastrogiovanni e del Mancoletti e per intervenire con la massima urgenza con richiesta di misura cautelare.

Senonché, a fronte della ricostruzione di tale quadro investigativo, che ha costituito lo sforzo maggiore dell'intero procedimento, appare davvero difficilmente comprensibile come il Tribunale abbia potuto affermare che l'esistenza del pericolo di condotte recidivanti relative a precedenti illegittime contenzioni non fosse stato versato in atti.

Si tratta, come è evidente, di un'affermazione conseguenza di una decisione affrettata e non adeguatamente ponderata che si è tradotta in un grave vizio motivazionale, poiché il Tribunale non ha analizzato la rilevanza a fini cautelari di fondamentali risultanze di indagini ed ha reso quindi una motivazione parziale e manifestamente illogica rispetto agli atti del procedimento sopra specificamente elencati.

Illogica e intrinsecamente contraddittoria è poi la decisione del riesame quando ha stabilito un singolare nesso, che poche righe prima aveva dichiarato programmaticamente di volere escludere, fra l'esistenza delle ragioni cautelari e l'organizzazione, la funzionalità ed il sottodimensionamento dell'organico del reparto di psichiatria.

Qui davvero appare difficile comprendere il ragionamento del Tribunale poiché rimane totalmente oscuro come la predisposizione di una diversa organizzazione dei servizi e di ulteriori risorse umane da destinare alla gestione del reparto possa influire sul pericolo attuale di recidiva, quando si tratta di condizioni future, del tutto eventuali e che non dipendono dalla volontà degli indagati ma da quella della P.A.

Pur dando per ammesso come ritiene il Tribunale (ciò che già di per sé è il frutto di un'affermazione priva di qualunque fondamento fattuale) che le gravi condotte delittuose - di cui pure viene riconosciuta l'esistenza - siano state poste in essere in ragione "delle condizioni strutturali del nosocomio", non vi è allo stato alcun dato dal quale dedurre che tali condizioni siano mutate e che gli indagati quindi a casua

Il P. Procuratore della Repubblica

Dr. Francesco Martini



di tale mutamento si asterranno in futuro dalla commissione di condotte del tipo e della gravità di quelle già commesse.

Parimenti affetta da gravi vizi appare la motivazione del provvedimento impugnato con riguardo all'esclusione dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti di Di Genio Michele, primario del reparto di psichiatria ove i fatti si sono verificati.

Anche in questo caso ciò che il P.M. lamenta nei confronti dell'ordinanza del riesame non è una diversa rilettura del contenuto probatorio degli atti - che ovviamente in quanto tale sarebbe preclusa in sede di legittimità - ma la completa pretermissione da parte del Tribunale di fondamentali emergenze fattuali che pure dovevano essere conosciute per rendere affidabile e controllabile la motivazione della decisione.

A differenza di quanto affermato dal Giudice, cioè, le questioni inerenti alla verificabilità delle dichiarazioni del dott. Di Genio sono state approfonditamente esaminate sia durante il suo interrogatorio che durante quello degli altri indagati.

In tali atti è stato chiarito - con riferimento agli elementi indicati dal Tribunale a pag. 13 del provvedimento con le lett. a), b) e c) - che il di Genio non aveva adempiuto al potere-dovere del dirigente di fornire adeguate informazioni e direttive per un efficiente funzionamento del servizio poichè a nessuno degli infermieri o del personale medico egli aveva mai fornito delle linee guida per la trattazione dei pazienti sottoposti a contenzione (cfr. interrogatori di Russo Raffaele pg. 21, Luongo Antonio pg. 17, Tardio Antonio pg. 10, Scarano Marco pg. 11 e 12, De Vita Antonio pg. 17, Casaburi Juan Cosè pg. 16 e 17): che non aveva mai istituito il registro delle contenzioni ciò che invece era ritenuto auspicabile anche dal dott. Barone (cfr. interrogatorio di Barone Rocco pag. 14) e che la delega che asseriva di aver conferito al dott. Barone non era mai stata riconosciuta dalla ASL o dall'ospedale (cfr. interrogatorio di Di Genio Michele pg. 10) e che lo stesso Barone ne negava l'esistenza (cfr. interrogatorio di Barone Rocco pg. 20). Con riguardo al suo affermato congedo nei giorni del ricovero del Mastrogiovanni era poi emerso che il registro attestante il periodo di congedo era da lui stesso tenuto e vidimato e che quindi esso era probatoriamente irrilevante (cfr. interrogatorio di Di Genio Michele pg. 27), che il congedo non era mai stato comunicato agli organi di



investigazione nonostante egli fosse a conoscenza del procedimento a suo carico fin dall'esame autoptico e che ad esso si era fatto riferimento solo dopo che egli era venuto a conoscenza della misura richiesta nei suoi confronti e, infine, che il Di Genio era stato presente nel reparto durante il ricovero del Mastrogiovanni dopo tre giorni che costui era contenuto, tanto da essere ripreso dalle telecamere mentre gli parlava e lo visitava ed essere stato notato anche dagli infermieri

Come ognuno vede si tratta di elementi di assoluta rilevanza che erano contenuti in atti del procedimento tempestivamente trasmessi al Tribunale perché egli li valutasse e ne tesse conto, senza che invece ciò sia mai avvenuto.

Con riguardo alla effettiva sussistenza di esigenze cautelari deve essere infine sottolineato che in data 25.02.2010 l'ufficio G.I.P. trasmetteva al P.M. una nota con la quale il NAS - CC di Salerno comunicava di avere sorpreso Forino Giuseppe mentre durante il periodo di interdizione svolgeva la professione di infermiere presso la Casa Albergo per Anziani denominata "Villa Linora" e che all'esito dell'ispezione sia lui che il legale della società che gestiva la struttura erano stati denunciati per avere maltrattato "persone incapaci per malattia di mente, di corpo o di vecchiaia, a loro affidate per cura, vigilanza o custodia, abbandonandole a se stesse in regime di costrizione fisica e/o richiudendole in stanze chiuse a chiave dall'esterno."

P.Q.M.

Si chiede che in accoglimento del proposto gravame codesta Ecc.ma Corte di Cassazione voglia disporre l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con ogni ulteriore conseguenza.

Si Allegano:

- 1) s.i.t. rese da D'Elia Francesco, Mazzarella Vito, Galietto Giovanni, Lettieri Tiziana, Cusati Assunta, Vollaro Giuseppe, Spanò Palmira, Di Genua Carmela e Russo Pasquale;
- 2) estratti dei verbali di interrogatorio di Russo Raffaele, Luongo Antonio, Tardio Antonio, Scarano Marco, Barone Rocco, Di Genio Michele, De Vita Antonio, Casaburi Juan Cosè;



13
394
12

3) nota del NAS - CC di Salerno del 25.02.2010

Vallo della Lucania. 02.03.2010

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dott. Francesco Rotondo - Sost. -)

PROCURA DELLA REPUBBLICA
di Vallo della Lucania
02 MAR 2010
PERVENUTO
10 (Francesco Muscolino)

13